

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Trieste, la società cooperativa sociale denominata "**La Melagrana - Società Cooperativa Sociale**".

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2522, comma 2, del Codice Civile.

Qualora la Società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice Civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (scopo mutualistico)

Constatata la difficoltà di inserimento lavorativo dei giovani, delle donne con figli minori a carico, delle persone in mobilità o uscite dal mercato economico-produttivo ed in particolare dei soggetti svantaggiati come definiti dall'art. 4 della L.R. 7/2/1992 n. 7 e della Legge 8/11/1991 n. 381, la Cooperativa, conformemente alla richiamata legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di fornire ai propri soci, tramite la gestione in forma associata, occasioni di lavoro e continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10/12/48, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione".

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta dalla Cooperativa nell'inserimento lavorativo di persone appartenenti alle categorie socialmente più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa del disagio legato alle loro condizioni personali, sociali ed economiche.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3/4/2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, i soci instaurano con la cooperativa - successivamente all'instaurazione del rapporto associativo - un ulteriore rapporto di lavoro con le modalità previste dal regolamento interno.

Articolo 4 (oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può:

- a) organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, formativo, ecc.;
- b) svolgere attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale";
- c) favorire relazioni economiche e sociali fondate su:
 1. la solidarietà e la cooperazione;
 2. il diritto di ogni uomo a soddisfare i propri bisogni fondamentali di benessere, salute, identità, libertà e sicurezza;
 3. il diritto di ogni popolo di seguire il proprio ideale di progresso;
 4. un'equa distribuzione delle risorse tra le aree più svantaggiate e quelle più avvantaggiate del mondo;
 5. la limitazione dei bisogni e dei consumi;
- d) diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:
 1. Commercio Equo e Solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
 2. cooperazione sociale (attività di soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio sociale, emergenza sanitaria ed emarginazione);
 3. corretto rapporto essere umano - ambiente;
 4. finanza etica;
 5. turismo responsabile;
- e) promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirate ai valori sociali del Commercio Equo e Solidale basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dai Paesi economicamente meno sviluppati e su rapporti di cooperazione duraturi e paritari, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate nel mondo;
- f) in base a quanto stabilito nello scopo sociale, fornire servizi:
 1. logistici;
 2. di pulizia;
 3. informatici;
 4. di formazione professionale;

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa può:

- gestire Botteghe del Mondo, luoghi di promozione e diffusione di iniziative di economia solidale, con le finalità descritte sopra;
- svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero, favorendo ed incentivando in tal modo lo sviluppo di un consumo critico, responsabile e sostenibile di prodotti alimentari e non che abbiano nel rispetto dell'ambiente, dei produttori e dei consumatori la ragione della loro esistenza;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo;
- pubblicare e vendere libri, riviste, giornali, opuscoli, strumenti multimediali

per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori dell'economia solidale, la loro organizzazione e la loro realtà sociale.

- gestire pubblici esercizi, attività di somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, alberghi, mense, sale di ritrovo e di ricreazione, in particolar modo se collocati all'interno di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, che abbiano comunque il fine di accrescere il grado di integrazione sociale e di benessere dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- Fornire servizi logistici e di pulizia ad enti, istituzioni, associazioni, cooperative e società che condividono i valori dell'economia solidale e favoriscono lo sviluppo di un consumo critico, responsabile e sostenibile, nel pieno rispetto dell'ambiente;
- Incentivare l'educazione al lavoro manuale ed artigianale con finalità dirette alla promozione umana e all'integrazione sociale, poiché l'impegno quotidiano in attività manuali, seppure vissute in realtà protette, risulta essenziale per gli individui svantaggiati ed è in grado di sviluppare al massimo la loro personalità, la loro autonomia e favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della collettività;
- gestire l'esercizio e la commercializzazione di distributori automatici, macchine elettriche ed elettroniche e relativi accessori, per la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa ed itinerante al fine di promuovere e diffondere le iniziative di economia solidale con le predette finalità;
- mettere a disposizione di soci e non soci consulenze e servizi che trovano attuazione in ambito informatico e telematico, con la promozione di tutte quelle attività che, svolte con strumenti informatici e telematici o mediante l'elaborazione e la gestione dati per conto proprio o di terzi, possano facilitare l'utilizzo di servizi e beni per enti, istituzioni, associazioni, cooperative e società che operano per lo sviluppo delle finalità sopra descritte;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi in luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;
- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo dell'Unione Europea;
- promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici e privati;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa;
- organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea di imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

La Cooperativa potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;
- consorzarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società od enti, consorzi e persone giuridiche, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio,
- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli tra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione e del commercio equo-solidale.

La Società si avvarrà del marchio "La Melagrana".

La Società si avvarrà inoltre, nella gestione dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa ed itinerante al fine di promuovere e diffondere le iniziative di economia solidale del marchio "Solidangolo".

Ai fini sopra indicati la società provvederà a dotarsi di tutte le possibili autorizzazioni, ivi inclusa l'iscrizione in albi, registri e quant'altro previsto dalle vigenti normative.

La cooperativa, proponendosi lo stimolo di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento delle finalità sociali, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti: in particolare ai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della medesima secondo le modalità ed i termini disciplinati con apposito regolamento interno approvato dall'assemblea che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione d'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 8/11/91 n. 381 e all'art. 4 della L.R. 7/2/92 n. 7 e loro successive modificazioni ed integrazioni, devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) di coloro che lavorano nella Cooperativa, con esclusione del numero degli eventuali soci volontari. I lavoratori svantaggiati

devono, compatibilmente al loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, sviluppandone le tematiche sociale ed educative, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Pertanto, anche per i soci volontari, la prestazione lavorativa deve essere resa gratuitamente ed agli stessi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci (50%), vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

3) soci fruitori, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti, anche indirettamente, nel senso che possono diventare soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative; Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovano per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Se il numero dei soci è inferiore a nove, tutti i soci debbono essere persone fisiche.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione, secondo criteri non discriminatori, deve essere coerente con lo scopo mutualistico, con l'attività svolta e con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Ai sensi della lettera b) dell'articolo 2514 del Codice Civile gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Articolo 6 (Categorie speciali di soci)

La Cooperativa potrà istituire una o più categorie speciali di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del Codice Civile, come di seguito descritte ed i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alle categorie speciali non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

a) Soci in formazione: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione del loro interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

b) Soci in avviamento: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tali categorie speciali viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione ed in ogni caso non potrà superare i cinque anni.

Il socio appartenente ad una delle predette categorie speciali ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare

altri soci.

I soci appartenenti alle categorie speciali non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 comma 2 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente ad una categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12) del presente statuto, rispettivamente:

- per la categoria a) soci in formazione:
 - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- per la categoria b) soci in avviamento:
 - l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5).

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento l'Organo amministrativo, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, deve notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)** la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d)** la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- e)** l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f)** la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g)** la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 29) e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a)** la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b)** l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c)** la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei soci a cura degli Amministratori.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione

di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6) - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 co. 2 del Codice Civile gli Amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Articolo 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a.** al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b.** a partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa.
- c.** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- d.** a concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'Organo Amministrativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9 (Diritti dei soci)

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6) per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Le eventuali spese per ispezione presso terzi sono a carico del socio richiedente.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva e per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di qualsiasi altra forma prevista dalla legge e dal regolamento interno) con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società a mezzo lettera raccomandata; gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 29).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia su richiesta dell'interessato è attribuita all'Organo di amministrazione la facoltà di fare decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che svolge o tenta di svolgere attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- c)** che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore ai 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d)** che non assicuri le prestazioni richieste o non assolva con diligenza ai propri impegni professionali rendendo in tal modo impossibile la sussistenza del rapporto mutualistico;
- e)** che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- f)** che non provveda a sanare la propria posizione debitoria verso la società, a qualsiasi titolo la stessa sia maturata, entro i termini fissati dall'organo di amministrazione;
- g)** che in qualunque modo danneggia anche moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi e disordini tra i soci;
- h)** abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'art. 2476 del Codice Civile, come richiamato e disciplinato dal precedente art. 9);
- i)** venga condannato con sentenza passata in giudicato per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto societario;

l) risulti per tre volte di seguito assente ingiustificato alle assemblee regolarmente convocate;

m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

n) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'Organo Amministrativo, a sua discrezione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo Amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 29), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies comma 3 del Codice Civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 (Morte del socio o scioglimento della persona giuridica socia)

In caso di morte del socio, i rapporti sociale e mutualistico si sciogliono. Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualifica di socio o li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale adempimento si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo 13).

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale con deliberazione dell'Organo amministrativo.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di fare parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente a i sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disp.att.trans. del Codice Civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 17 (Conferimenti e ristorni)

Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui alla legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, nonché ogni altra forma. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo

specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione delle attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo della gestione mutualistica che sarà determinato al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del Codice Civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della legge 142/2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;
- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice Civile.

TITOLO VI

QUOTE SOCIALI

Articolo 18 (Capitale sociale)

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a 50,00 (cinquanta/00) euro nè superiore ai limiti di legge.

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti nonché nel caso di soci diversi dalle persone fisiche.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote sociali)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari nè essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'Organo Amministrativo. Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dall'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è

libero di trasferire la propria partecipazione e l'Organo Amministrativo deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29).

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 20 (Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 2513 del Codice Civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del Codice Civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del Codice Civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, dedotta l'eventuale quota a titolo di ristorno, destinandoli:

- a)** a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b)** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c)** una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purchè nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- d)** un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34);
- e)** un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16);
- f)** un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- g)** la rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici ovvero a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, prediligendo quelle che operano nella provincia di Trieste, ovvero dovrà sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 32).

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI

Articolo 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a)** l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b)** l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli eventuali utili ovvero alla copertura delle eventuali perdite;
- c)** la nomina dell'Organo amministrativo;
- d)** la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- e)** le modificazioni dello statuto;
- f)** la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g)** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h)** la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

Articolo 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale ovvero anche altrove purchè nel territorio della Provincia di Trieste, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e individuato dal Consiglio di Amministrazione, ai soci ed ai membri del Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Sono informati della riunione solo gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, che ciò hanno confermato a mezzo comunicazione scritta, trasmessa alla società anche a mezzo fax, telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo. L'informazione agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, potrà intervenire con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche a mezzo telefono.

Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Salvo comunque eventuali inderogabili disposizioni di legge o diverse previsioni del presente statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g) del precedente articolo 21), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 24 (Votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 25 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6) del presente statuto.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di soci e che non sia Amministratore o dipendente come disposto dall'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio può rappresentare al massimo due altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente ed in assenza di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato con le stesse modalità del Presidente. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 27 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori possono essere sempre rieletti nei limiti di legge.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma e/o e-mail, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica; se i membri sono due, occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non Amministratori.

Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge alla decisione dei soci. In sede di nomina, tuttavia, potranno essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega ricevuta.

L'Amministratore Unico o il Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative ed amministrative vigenti al riguardo.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Articolo 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, primo comma, del

Codice Civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale.

In tali casi, il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I Sindaci sono rieleggibili; essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un collegio sindacale composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Articolo 29 (Clausola compromissoria)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 34), salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Trieste.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36

del D. Lgs n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi prolunghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35 comma 2 del D. Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 (Scioglimento anticipato)

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In qualunque caso di scioglimento della Società, in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano le società cooperativa a mutualità prevalente l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel rispetto delle seguenti finalità:

- a rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20), nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione e di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Le riserve non sono ripartibili fra i Soci nè durante la vita della Società nè all'atto del suo scioglimento.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal

presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 2516 Codice Civile.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 2545-sexies del Codice Civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 17).

Articolo 33 (Penali)

Il socio inadempiente agli obblighi statutarî, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32) ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 34 (Clausole mutualistiche)

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a)** divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d)** obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente dovrà essere assunta solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 35 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente "la disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Articolo 36 (Associazione di rappresentanza)

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 20/11/1982 n. 79, la società potrà aderire ad una delle associazioni di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo rappresentate sul territorio della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia secondo la decisione assunta dai soci con il metodo assembleare.

F.to SALVATORE PILATO

(L.S.) F.to DOTT.FURIO GELLETTI - NOTAIO

